

Intervento per la ripartizione dell'attivo – Cass. n. 8557/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore - Procedimento di verifica dello stato passivo - Ammissibilità - Esclusione - Intervento per la ripartizione dell'attivo - Configurabilità - Inclusione nel (o esclusione dal) riparto - Rimedi esperibili.

In caso di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, l'accertamento delle somme effettivamente spettanti al creditore garantito in sede distributiva non richiede la partecipazione al giudizio del debitore, la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno ricompresi nell'attivo del fallimento, in quanto tale accertamento ha un valore endoconcorsuale e, come tale, non è opponibile al detto debitore, rimasto estraneo al procedimento fallimentare.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8557 del 27/03/2023 (Rv. 667438 - 03)

Corte

Cassazione

8557

2023